

La sesta sezione del Consiglio di Stato sottopone alla Adunanza plenaria la questione se, in ordine alle graduatorie che definiscono procedure concorsuali in materia di avanzamenti delle forze dell'ordine (procedure le quali prevedono una aliquota riservata per le sedi ubicate nella Provincia di Bolzano), debba essere adottato il criterio dell'efficacia ai fini dell'individuazione del giudice amministrativo competente, con conseguente attribuzione dell'affare al T.a.r. per il Lazio con sede in Roma (e ciò dal momento che le graduatorie esplicano effetti sull'intero territorio nazionale per via del meccanismo degli eventuali scorrimenti), oppure debba annettersi prevalenza al criterio della competenza in un certo senso funzionale in materia di bilinguismo, con conseguente attribuzione della causa alla sezione autonoma di Bolzano, atteso che la controversia attiene proprio al livello della attestazione di bilinguismo che i candidati debbono possedere.

Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 19 marzo 2021, n. 2403 – Pres. Santoro, Est. Tarantino

Giustizia amministrativa – Tribunali amministrativi regionali – Competenza territoriale – Bilinguismo – Graduatoria nazionale – Aliquota riservata – Criterio degli effetti – Effetti locali – Effetti nazionali – Norme di attuazione dello Statuto del Trentino – Alto Adige – Deferimento all'Adunanza plenaria

Va rimessa alla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la seguente questione: se sussista la competenza del TRGA di Bolzano, anche alla luce degli artt. 33, d.P.R. n. 574/1988, 4 e 43 d.P.R. n. 752/1976, nell'ipotesi in cui vi sia un unico bando in cui sia riservata un'aliquota di posti destinati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e s.m. e in cui gli eventuali avanzamenti nella graduatoria riservata comportino, in ogni caso, scorrimenti o mutamenti nella graduatoria nazionale (1).

(1) I. – La sesta sezione del Consiglio di Stato ha affrontato il tema di un concorso interno per l'avanzamento del personale della Polizia di Stato. Il relativo bando, secondo quanto si apprende dalla decisione in rassegna, prevede sia un eventuale scorrimento su base nazionale (dunque interdipendenza tra le varie posizioni) sia un'aliquota di posti riservati alla Provincia di Bolzano. Nasce a questo punto un certo grado di incertezza circa la competenza territoriale a decidere sulla controversia, ossia se essa debba essere riconosciuta al T.a.r. per il Lazio (dati gli effetti su base nazionale della graduatoria) oppure al T.r.g.a. con sede in Bolzano (dato che la controversia riguarda proprio il tema del bilinguismo).

II. – La vicenda sottesa alla pronuncia in esame può essere così riassunta:

- a) il bando relativo al concorso interno per l'avanzamento in grado di alcuni funzionari della Polizia di Stato prevedeva, come detto, una aliquota di posti riservati agli uffici della Provincia di Bolzano. In questa ipotesi, i candidati dovevano essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di livello "D". In seguito alla pubblicazione delle graduatorie, alcuni concorrenti insorgevano dal momento che, per il tipo di posto da ricoprire ed il connesso titolo di studio, l'attestato di bilinguismo avrebbe dovuto essere di livello superiore, ossia di livello "C";
- b) il ricorso, in esito ad una complessa vicenda giudiziaria, veniva infine accolto dal T.r.g.a. di Bolzano il quale, con sentenza n. 6 dell'11 gennaio 2018, affermava in via preliminare la propria competenza territoriale sulla base di quanto previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 752 del 26 luglio 1976 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige). Disposizione questa secondo cui, contro i provvedimenti adottati tra l'altro in materia di bilinguismo, *"è ammesso il ricorso alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa"*;
- c) la sentenza veniva gravata dinanzi al Consiglio di Stato il quale si poneva, in via preliminare, la ridetta questione della competenza territoriale;

III. – Con l'ordinanza in rassegna la sesta sezione del Consiglio di Stato:

- d) evidenziava un primo indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. VI, ordinanze 5 aprile 2017, n. 1595 e n. 1596), quello ossia abbracciato dal T.r.g.a. di Bolzano, secondo cui la competenza del tribunale bolzanino si radicherebbe in base a quanto previsto, proprio in tema di bilinguismo, dalla citata disposizione di attuazione dello statuto di specialità (art. 43). Controversie che andrebbero estese anche alla materia del pubblico impiego. A tale considerazione si aggiunga anche quella relativa all'applicazione del criterio degli effetti diretti dell'atto, i quali sarebbero in ogni caso limitati al territorio della Provincia di Bolzano;
- e) dava poi atto di un secondo diverso indirizzo (Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 27 novembre 2018, n. 6717) secondo cui, in siffatte ipotesi, *"la c.d. graduatoria riservata non è autonoma ed a sé stante, ma rappresenta una 'parte estrapolata' dalla graduatoria principale"*. Di qui una serie di complesse posizioni interdipendenti tra loro (atteso che ogni mutamento provoca conseguenze quali scorrimenti, avanzamenti o retrocessioni ovvero ancora inclusioni o esclusioni che sortiscono effetti sulla unica graduatoria nazionale o principale) e dunque la competenza territoriale del T.a.r. per il Lazio, attesa la dimensione ultraregionale degli interessi coinvolti;
- f) rilevando un contrasto di orientamenti, la sesta sezione ha dunque ritenuto di rimettere la questione alla Adunanza plenaria, evidenziando in ogni caso che

eventuali mutamenti della posizione dei singoli concorrenti, anche nel caso in esame, sortirebbero effetti sull'intera graduatoria nazionale o principale.

IV. – Si segnala per completezza quanto segue:

g) questo il principale quadro normativo di riferimento:

- g1) l'art. 33, comma 1, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), così dispone: *“Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme del presente decreto da parte delle Forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel reclutamento del personale deve essere riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente per l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca”*;
- g2) l'art. 43, comma 1, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), prevede in particolare che: *“Contro i provvedimenti di cui al titolo primo e secondo del presente decreto, non riguardanti il rapporto di lavoro, è ammesso il ricorso alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa”*;
- g3) l'art. 1, primo comma, del Titolo I del citato d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, prevede a sua volta che: *“La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano”*;
- g4) l'art. 2, primo comma, del Titolo I del medesimo d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, prevede inoltre che: *“Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'articolo 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4”*;
- g5) l'art. 13 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), prevede in materia di competenza territoriale inderogabile che:

“1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.

3. Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto”;

h) in dottrina, sulla natura delle norme di attuazione degli statuti di specialità si segnala, in particolare:

h1) A.M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli 1989, pp. 36 e 37, secondo cui: *“costituiscono una categoria a sé stante, i decreti legislativi ... emanati dal Governo in virtù di una speciale attribuzione di competenza ... fatta nelle leggi costituzionali che approvano i rispettivi statuti regionali ... e contenenti le disposizioni per l'attuazione delle norme costituzionali statutarie relative alle Regioni ad autonomia speciale... Questi anomali decreti operano ... a un livello ultraprimario, e non solo le leggi delle Regioni ma anche le leggi dello Stato sono tenute a prestarvi osservanza (sicché, in caso di inosservanza, sarebbero illegittime). Dunque, nell'ambito della loro competenza si collocano, nella gerarchia delle fonti, a un livello (subcostituzionale, sì, ma) più alto rispetto agli atti legislativi sopra nominati” (id est: decreti legislativi ordinari);*

h2) R. BIN, *Il sistema delle fonti. Un'introduzione*, in www.robertobin.it, secondo cui:

“vi sono infine dei casi il cui la Costituzione modella determinate leggi in modo così pervasivo da “staccarle” dal “tipo” a cui appartengono: sono sì, formalmente, delle comuni leggi approvate dal Parlamento, ma la loro “forza” è diversa da quella normale.

Questa “specializzazione” degli atti legislativi incrina il “sistema delle fonti” che la dottrina aveva edificato attorno ai due assi della “gerarchia” e della “cronologia”: non è più (interamente) vero che tutte le fonti rientranti nel gradino gerarchico delle “fonti primarie” concorrono tra di loro governate dal solo criterio cronologico: non tutte le leggi formali sono abrogabili e sostituibili dagli atti con forza di legge (vi si oppone la riserva di legge formale), né tutte le leggi formali sono abrogabili e

sostituibili da qualsiasi altra legge formale (vi si oppone la riserva di legge rinforzata). Vi sono invece leggi particolari, approvate con procedimenti aggravati (le leggi rinforzate), a cui la Costituzione attribuisce una particolare "competenza", che è esclusiva sia nel senso che solo esse possono regolare quel particolare oggetto, sia nel senso che solo quel particolare oggetto può essere da esse disciplinato.

La Costituzione va anche oltre, istituendo una "riserva" di disciplina che sembra del tutto impenetrabile, in entrambi i sensi, da parte di qualsiasi atto legislativo: è la riserva ai regolamenti interni delle Camere (art. 64), la competenza dei quali sembra delimitata quasi "fisicamente" dai muri perimetrali delle assemblee elettive. Un caso analogo è introdotto dagli Statuti delle Regioni speciali, che prevedono per la propria attuazione (e quindi per il trasferimento delle funzioni amministrative) una fonte del tutto particolare, un decreto legislativo predisposto da una commissione paritetica e emanato dal Governo, senza che le Camere ne prendano neppure visione. Anche in questi casi ci si trova di fronte ad atti che sono "primari" almeno nel senso che sono direttamente previsti dalla Costituzione e "garantiti" da essa nella loro competenza, ma che non si possono neppure definire a rigore come "atti con forza di legge" per il semplice fatto che, perfettamente isolata la loro competenza, sono privi di vis abrogativa nei confronti della legge ordinaria né rischiano di essere da questa abrogati";

- i) con riguardo, poi, alla corretta applicazione dell'art. 13 c.p.a., si rinvia a quanto di recente affermato da Cons. Stato, sez. III, ord. 15 febbraio 2021, n. 1407 (oggetto della News US n. 27 del 19 marzo 2021 ed alla quale si rinvia per ogni approfondimento in dottrina e in giurisprudenza) secondo cui, in estrema sintesi:
 - i1) il criterio principale di riparto della competenza giurisdizionale per territorio è dato dalla "sede" dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato. Tale criterio è tuttavia suscettibile di essere sostituito da quello riguardante gli "effetti diretti" dell'atto allorché gli stessi si esplicano esclusivamente nel luogo compreso in una determinata circoscrizione di Tribunale amministrativo regionale. Pertanto: *"anche qualora un atto di un'autorità statale centrale, che ha sede in Roma, esplichi i propri effetti solo nell'ambito di una circoscrizione territoriale ben delimitata e diversa dalla circoscrizione territoriale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, il criterio dell'efficacia opererà, con la devoluzione della controversia al Tribunale "periferico".* Diversamente, ossia laddove gli effetti dell'atto esulassero da un circoscritto ambito territoriale e fossero ultraregionali (si pensi ad un atto a contenuto generale), sarebbe allora competente il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma;

- i2) la *ratio* di simili disposizioni è duplice: da un lato facilitare il decentramento giurisdizionale e dunque valorizzare il principio di prossimità del giudice rispetto al cittadino/impresa che anela giustizia. Dall'altro lato consentire il maggior decongestionamento possibile del T.a.r. per il Lazio con sede in Roma;
- j) su questione, non dissimile da quella affrontata nella ordinanza in rassegna, si veda inoltre Cons. Stato, ad. plen., 31 luglio 2001, n. 7 (in *Foro it.*, 2003, III, 156), secondo cui: *“Rientra nella competenza territoriale del Tar Lazio (e non in quella del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sezione di Bolzano) conoscere delle controversie relative agli atti concorsuali ed all'approvazione della graduatoria degli idonei per il concorso a posti di uditore giudiziario riservato alla provincia autonoma di Bolzano”*. Il Consiglio di Stato ha in particolare ritenuto che:
- j1) *“l'art. 3, 2° comma, n. 2, d.p.r. 6 aprile 1984 n. 426 (norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano), a norma del quale la sezione autonoma decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi «dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Bolzano, la cui efficacia è limitata al territorio della provincia medesima».*
2. - *Ad avviso del collegio, quest'ultima disposizione non è applicabile al caso di specie.*
- Da un lato infatti nelle vertenze riguardanti lo stato giuridico dei magistrati vengono in rilievo atti amministrativi del Consiglio superiore della magistratura, vale a dire di un organo, a rilievo costituzionale (cfr. art. 104, 105, 106, 107 Cost.), che, a stretto rigore, non è inquadrabile tra gli «organi della pubblica amministrazione»”;*
- j2) pertanto, nell'ottica dell'Adunanza plenaria poiché i magistrati vincitori del concorso riservato ad uditore per gli uffici giudiziari della provincia di Bolzano fanno comunque parte dell'unico ruolo nazionale della magistratura ordinaria, competente a conoscere dei relativi provvedimenti di nomina è il Tar Lazio, a norma dell'art. 4 l. 12 aprile 1990 n. 74, e non la sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, la cui competenza è circoscritta agli atti la cui efficacia è limitata al territorio della provincia;
- k) sul criterio degli “effetti diretti” si veda la richiamata ordinanza Cons. Stato, sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1407 con cui sono state rimesse alla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato le seguenti questioni: *“a) se la ratio sottesa al c.d. criterio dell'efficacia, previsto dall'art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., sia solo quella di temperare il c.d. criterio della sede e, cioè, finalizzata a radicare, secondo un più generale*

principio di prossimità, che presiede ad entrambi i criteri, e secondo una logica di decentramento, la competenza territoriale del Tribunale "periferico" in ordine ad atti emanati da amministrazioni aventi sede in una circoscrizione di un Tribunale, ma esplicanti effetti diretti limitati alla circoscrizione territoriale di un altro Tribunale, o se interpretato e contrario esso, secondo una logica di accentramento, per converso determini anche un ampliamento, rispetto a quanto prevede l'art. 13, comma 3, c.p.a., della competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, quando l'atto sia adottato da un organo periferico dello Stato o da un amministrazione non statale, ma espliciti effetti diretti lesivi ultraregionali, non limitati o comunque non agevolmente circoscrivibili all'ambito territoriale esclusivo di una sola Regione; b) se il decreto di inammissibilità dell'istanza finalizzata ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, adottato dalla Prefettura, abbia effetti diretti limitati al solo ambito territoriale in cui ha sede la Prefettura o se esso invece, in quanto idoneo a interrompere il procedimento per la concessione della cittadinanza nonché ad incidere sullo status dell'interessato, espliciti gli stessi o analoghi effetti erga omnes e territorialmente illimitati che ha un decreto di rigetto della medesima istanza emesso in via centrale dal Ministero dell'Interno". Più in particolare:

- k1) è stata sottoposta la questione circa la portata effettiva del criterio dell'efficacia, ai fini della individuazione del Tribunale amministrativo regionale competente. Ci si chiede, in particolare, se un simile criterio operi soltanto in senso restrittivo nei riguardi del T.a.r. per il Lazio (ipotesi di atto adottato da amministrazione centrale dello Stato ma con effetti circoscritti ad un determinato ambito territoriale) oppure anche in senso ampliativo del medesimo tribunale capitolino (ipotesi di atto adottato da amministrazione periferica dello Stato ma con effetti estesi a tutto il territorio nazionale). Qualora si abbracci la seconda tesi, ci si chiede allora se dalla declaratoria di inammissibilità della domanda di cittadinanza, adottata dal prefetto, scaturiscano effetti sul piano soltanto locale oppure anche a livello di intero territorio nazionale;
- k2) dunque, in estrema sintesi è stata sottoposta la questione se in ordine ai provvedimenti adottati dalle amministrazioni periferiche dello Stato, i quali esplichino effetti sull'intero territorio nazionale (caso relativo al diniego di concessione della cittadinanza italiana), debba essere adottato il criterio dell'efficacia ai fini dell'individuazione del giudice amministrativo competente, con conseguente attribuzione dell'affare al T.a.r. per il Lazio con sede in Roma, oppure possa eccezionalmente annettersi prevalenza al criterio della sede, con conseguente competenza del Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ricade l'organo decidente;

- k3) la sezione rimettente ha così formulato il primo quesito, di natura strettamente processuale, ossia se il suddetto criterio dell'efficacia operi soltanto in chiave restrittiva nei riguardi del T.a.r. per il Lazio (ipotesi di atto adottato da amministrazione centrale dello Stato ma con effetti circoscritti ad un determinato ambito territoriale) oppure anche in chiave ampliativa del medesimo tribunale capitolino (ipotesi di atto adottato da amministrazione periferica dello Stato ma con effetti estesi a tutto il territorio nazionale);
- k4) al riguardo la stessa terza sezione sembra propendere per la tesi restrittiva, tenuto anche conto di una giurisprudenza della stessa Plenaria, espressa con la sentenza n. 22 del 9 dicembre 2011, in base alla quale *“non è rilevante il dato dell'efficacia eventualmente ultraregionale degli atti impugnati”* (ipotesi della revoca del porto d'armi che, a ben vedere, assume rilievo sull'intero territorio nazionale);
- l) sempre in materia di competenza territoriale e, in particolare, sulle conseguenze che la dimensione nazionale degli interessi sottesi esercita sul criterio degli effetti dell'atto, si veda altresì:
- 11) Cons. Stato, ad. plen., ord. 7 maggio 2013, n. 12 [in *Riv. amm.*, 2013, 695 (m)], secondo cui: *“Sussiste la competenza del Tar Lazio nel caso di impugnazione dell'atto del ministero che ha incluso un comune nell'elenco degli enti inadempienti al patto di stabilità, e da sanzionare ai sensi dell'art. 7 d.leg. n. 149 del 2011 con la riduzione dei trasferimenti di risorse statali, poiché l'atto produce effetti non solo nei confronti del medesimo comune, ma anche nei confronti delle altre amministrazioni coinvolte nella distribuzione delle risorse rese disponibili”*;
- 12) Cons. Stato, ad. plen. ord. 2 aprile 2013, n. 6 (in *Foro it.*, 2013, III, 355, con note di D'AURIA e TRAVI), secondo cui: *“Le sanzioni applicate a un ente locale ai sensi dell'art. 7 d.leg. 6 settembre 2011 n. 149, per la violazione del c.d. patto di stabilità interno, costituiscono parte di una manovra finanziaria unitaria; pertanto il ricorso proposto contro tali sanzioni è di competenza del Tar Lazio”*. Secondo l'Adunanza plenaria, infatti, le sanzioni per l'inosservanza del patto di stabilità interno «costituiscono parte integrante di una manovra finanziaria unitaria» e, pertanto, i provvedimenti che le irrogano sono in grado di incidere sul «complessivo equilibrio finanziario dello Stato». In questa direzione essi determinano ripercussioni immediate e, dunque, «effetti diretti» sull'intera finanza pubblica statale; di qui — conclude l'Adunanza plenaria — l'opportunità di concentrare nel T.a.r. per il Lazio la competenza sulle controversie relative all'irrogazione delle menzionate sanzioni;
- 13) Cons. Stato, ad. plen., ord. 11 dicembre 2012, n. 37 (in *Foro it.*, 2013, III, 1), secondo cui: *“È devoluto alla competenza del Tar Lazio, e non del Tar Sicilia, il*

ricorso proposto da alcuni componenti laici del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana nei confronti del decreto del presidente del Consiglio di Stato che aveva respinto la loro richiesta di essere inclusi nel collegio elettorale per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale". Questo, in particolare, il ragionamento svolto dalla Plenaria:

"Com'è noto, i criteri generali e prioritari sono due: (a) quello della sede dell'autorità emanante; (b) quello del luogo in cui si producono gli effetti dell'atto impugnato.

Non occorre qui approfondire come interagiscano e si combinino fra loro questi due criteri, giacché in questa fattispecie portano entrambi allo stesso risultato, ossia alla competenza del Tar Lazio, sede di Roma. Infatti:

a) l'autorità emanante è un organo centrale dello Stato, con sede nella capitale (il presidente del Consiglio di Stato);

b) gli effetti dell'atto impugnato si producono a loro volta a Roma (se si ha riguardo allo svolgimento materiale della procedura elettorale cui gli interessati hanno chiesto di partecipare) ovvero nell'intero territorio nazionale (se si ha riguardo agli effetti sulla composizione del collegio elettorale di cui alla l. 87/53 — che è un organo statale con competenza non territorialmente limitata — o, comunque, al risultato della procedura, che è la nomina di un giudice della Corte costituzionale; esito conclusivo rispetto al quale l'atto che determina la composizione del collegio è, all'evidenza, un atto endoprocedimentale)";

m) sulla dimensione esclusivamente locale di determinati interessi si veda, poi: Cons. Stato, ad. plen., ord. 9 dicembre 2011, n. 22 (in *Foro it.*, 2013, parte III, 357), secondo cui: *"Per il ricorso contro un provvedimento di un organo periferico dell'amministrazione statale (nella specie, si trattava della revoca di un porto d'armi disposta dal prefetto e dal questore), ai sensi dell'art. 13 cod. proc. amm., è competente il Tar nella cui circoscrizione ha sede tale organo, senza che assuma rilievo l'efficacia eventualmente ultraregionale degli atti impugnati";*

n) in dottrina si veda inoltre il contributo di A. TRAVI, *Effetti del provvedimento e competenza territoriale dei Tar: un binomio difficile* (in *Foro it.*, 2013, III, 369), ove si affronta, tra l'altro, proprio il tema della dimensione nazionale degli effetti prodotti dai vari provvedimenti. Questi in particolare i passaggi più salienti:

n1) già all'indomani della istituzione dei Tribunali amministrativi regionali: *"L'attenzione si era spostata progressivamente dall'effetto giuridico in senso tecnico alle conseguenze generali del provvedimento e, pertanto, alla dimensione degli interessi coinvolti. Quando gli interessi non sono «frazionabili» sul piano territoriale, quando cioè emerge con evidenza un interesse nazionale, la soluzione è in genere a favore della competenza del Tar Lazio";*

- n2) in ogni caso, con riguardo alle citate pronunzie relative alla competenza del T.a.r. per il Lazio sulle controversie relative alle violazioni del patto di stabilità interno, che: *“La nuova pronuncia, infatti, assegna rilievo determinante appunto a effetti che certamente non possono definirsi «diretti»: l'unico effetto «diretto» prodotto dalla sanzione applicata per violazione del «patto di stabilità» colpisce il comune che ne è destinatario. Semmai viene riproposto in pieno l'indirizzo precedente al codice, che in definitiva dava spesso rilievo, più che agli effetti giuridici, alla dimensione degli interessi coinvolti”*. In questa direzione troverebbe breccia *“l'affermazione di un interesse «nazionale», non frazionabile”*. Il che è in ogni caso alla base delle *“previsioni derogatorie recepite nell'art. 135 cod. proc. amm”*, in tema di competenza funzionale del T.a.r. per il Lazio, mentre la giurisprudenza citata arriverebbe a tale conclusione attraverso il meccanismo interpretativo ed applicativo del predetto art. 13 c.p.a.;
- o) per una ampia carrellata di questioni ordinamentali e processuali riguardanti il T.r.g.a. sezione autonoma di Bolzano (e di riflesso il Consiglio di Stato in speciale composizione), si veda:
- o1) Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2003, n. 960 (in *Foro it.*, 2004, III, 147) secondo cui, in particolare: *“Il tribunale bolzanino gode delle medesime competenze degli altri tribunali amministrativi italiani. In aggiunta a tali competenze giurisdizionali il tribunale è chiamato a pronunciarsi su alcune questioni ritenute politicamente sensibili in quanto suscettibili di influire sui rapporti di pacifica convivenza fra i gruppi etnici presenti nel territorio”*. Ed ancora che: *“Tali questioni riguardano gli atti lesivi del principio di parità fra i gruppi, la c.d. garanzia del bilancio (ove il gruppo che si ritiene leso può bloccare l'approvazione del bilancio provinciale o regionale impugnandone singoli capitoli), il riconoscimento della rappresentatività del sindacato etnico, l'iscrizione nelle scuole nonché l'uso della lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione”*. Infine che: *“Le considerazioni che precedono comportano che la sezione autonoma di Bolzano del T.r.g.a. Trentino-Alto Adige è tenuta, nel rispetto delle norme statutarie e di attuazione richiamate, a valutare di volta in volta se le questioni prospettate con i ricorsi rientrano nelle materie riservate alla giurisdizione amministrativa ovvero se esse attengono, in tutto o in parte, a quelle ulteriori competenze più sopra elencate che riguardano materie politicamente sensibili. In questa ottica appare altresì necessario che il tribunale bolzanino indichi espressamente le questioni che intende dirimere nel contesto delle dette competenze aggiuntive e quali pronunce vengono adottate senza il voto determinante del presidente del collegio”*;
- o2) Cass. civ., sez. un., 19 novembre 2020, n. 26387 (in *Ced Cass. civ.*, rv. 659461-01), secondo cui: *“Nei giudizi di appello avverso le sentenze della sezione autonoma*

di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, la mancanza, nella composizione del collegio del consiglio di stato investito dell'impugnazione, del consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina, in violazione delle prescrizioni contenute nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (art. 93 d.p.r. n. 670 del 1972) e nelle relative norme di attuazione (art. 14 d.p.r. n. 426 del 1984), determina un'alterazione strutturale dell'organo giudicante, tale da impedirne l'identificazione con l'organo delineato dalla fonte costituzionale, la quale richiede che il giudice sia, nella sua composizione, rappresentativo del complessivo sistema autonomistico locale, a sua volta improntato alla tutela delle minoranze linguistiche presenti nel territorio della provincia; pertanto, la predetta mancanza integra un vizio derivante da difetto di giurisdizione del consiglio di stato, che può essere dedotto dinanzi alle sezioni unite della corte di cassazione con ricorso proposto ai sensi degli art. 111, 8° comma, cost. e 362 c.p.c (nella specie, la suprema corte, enunciando il principio di cui in massima, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, poiché il ricorrente aveva ommesso di fornire la necessaria indicazione dei nomi dei componenti di lingua tedesca assegnati al consiglio di stato al momento della trattazione dell'impugnazione o in servizio alla data dell'udienza di discussione, così indebitamente trasferendo l'onere di cercare la prova del denunciato vizio strutturale in capo alla corte regolatrice)";

- o3) sul d.P.R. n. 426 del 1984 si veda Cons. Stato, sez. VI, 23 febbraio 2009, n. 1049 (in *Giurisdiz. amm.*, 2009, I, 242; *Foro amm.-Cons. Stato*, 2009, 520) secondo cui: I) la pretesa incompatibilità di uno dei giudici che hanno composto il collegio può esser fatta valere soltanto con la ricsuzione nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c. e non dà luogo al vizio di costituzione, che è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio; II) È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità - per illegittima composizione del collegio giudicante del T.r.g.a. di Trento - dell'art. 1 d.p.r. 6 aprile 1984 n. 426 (norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti «istituzione del Trga di Trento e della sezione autonoma di Bolzano»), in riferimento agli art. 90 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, nonché degli art. 3, 102, 104, 106, 107 e 111 cost.;
- p) in dottrina, sulla speciale composizione e funzionamento del T.r.g.a. del Trentino - Alto Adige e del Consiglio di Stato, dopo il nuovo codice del processo amministrativo (artt. 5, comma 3, e 6, comma 6), si veda:
- p1) A. R.TASSONE, in *Il processo amministrativo*, a cura di QUARANTA - LOPILATO, Milano, 2011, 77 ss., secondo cui, in particolare: "Nulla qui è detto per la sezione autonoma di Bolzano, notoriamente considerata un vero e proprio

tribunale amministrativo a sé stante, a tutela dei gruppi linguistici esistenti in quella Provincia”;

- p2) R. DE NICTOLIS, *Codice del processo amministrativo*, IV ed., Milano, 2017, 77 ss., in cui si evidenzia, dopo una accurata ricostruzione storica che ha portato alla istituzione della predetta sezione autonoma, che: *“La sezione autonoma di Bolzano decide con l’intervento di quattro componenti, appartenenti per la metà a ciascuno dei gruppi linguistici italiano e tedesco”*.